Comune di Castell'Umberto
Città Metropolitana di Messina

Regolamento per la disciplina della sosta negli "stalli rosa" riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori di minori di età non superiore a due anni.



Approvato con Delibera di C.C. n._____del_____

Indice generale

Art. 1 - Definizione di Parcheggio Rosa

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Rilascio

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Modalità di rilascio

Art. 6 - Modalità di utilizzo del contrassegno

Art. 7 - Cessazione del permesso rosa

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Norme Finali

Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta e il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Castell'Umberto e in tutto il territorio nazionale negli "stalli rosa" destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un minore di età non superiore ai due anni.

Art. 1
Definizione di Parcheggio Rosa

1. Il "Parcheggio Rosa" è un'area di sosta gratuita e limitata nel tempo, segnalata orizzontalmente da strisce rosa e da idonea segnaletica verticale, realizzata quale apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità.

Art. 2
Normativa di riferimento

1. Il quadro normativo di riferimento risulta il seguente:
 - Art.188 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – commi 1 e 2;
 - D.L. n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217.

Art. 3
Rilascio

1. Il rilascio del contrassegno è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi, così come meglio definiti nel successivo art. 4:
 a) essere donna residente nel Comune di Castell'Umberto ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del minore;
 b) essere genitore residente nel Comune di Castell'Umberto, di un minore di età non superiore a due anni.
2. Gli stalli di sosta riservati possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti del sopracitato permesso rilasciato dal Comune di residenza, nonché dagli intestatari di permessi equivalenti rilasciati ai sensi del sopracitato art.188 bis del Codice della Strada da altri Comuni Italiani.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - ✓ **donne in stato di gravidanza**: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
 - ✓ **genitori con un minore di età non superiore ai due anni**: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità;
 - ✓ **stallo rosa**: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e ss.mm.ii.);
 - ✓ **permesso rosa**: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un minore di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

Art. 5
Modalità di rilascio

1. I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul Sito web Istituzionale del Comune di Castell'Umberto www.comune.castellumberto.me.it o presso l'Ufficio Servizi Sociali, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso.

2. Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all'indirizzo istituzionale del Comune comune.castellumberto@pec.it oppure presentate direttamente all'Ufficio Protocollo.
3. Il ritiro del permesso rosa, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6
Modalità di utilizzo del contrassegno

1. Il Contrassegno, salvo se non diversamente stabilito da apposita previsione regolamentare del Comune territorialmente competente, permette la sosta sul territorio nazionale, unicamente nelle aree delimitate da strisce rosa appositamente indicate con la prescritta segnaletica orizzontale e verticale.
2. La sosta è autorizzata esclusivamente agli aventi diritto per un tempo non superiore a **3 ore** certificato dalla presenza del disco orario con l'indicazione dell'inizio della sosta.
3. Il "Permesso Rosa" dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli "stalli rosa" riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere, da parte degli addetti, il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.
4. Il permesso non autorizza alla sosta in deroga a quanto statuito dall'art. 7 del Codice della Strada e nei posteggi contrassegnati da altra segnaletica orizzontale/verticale, in particolare negli stalli riservati a persone con difficoltà deambulatorie.
5. La sosta dell'autoveicolo provvisto di contrassegno è consentita solo in presenza della beneficiaria (se in stato di gravidanza) o del genitore del minore (se neo madre/neo padre) con lo stesso al seguito.
6. Il "Permesso Rosa" non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

Art. 7
Cessazione del permesso rosa

1. La cessazione del permesso rosa avviene nel momento in cui vengano meno i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio del contrassegno.
2. I titolari dovranno provvedere alla restituzione dell'originale in un tempo massimo di giorni 30; detto periodo, comunque, non costituisce una proroga della concessione.

Art. 8
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte delle Autorità competenti.

Art. 9
Norme Finali

1. In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo l'approvazione da parte degli Organi di competenza.